

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

E

L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

L'Autorità nazionale anticorruzione (in prosieguo "Autorità" o "ANAC"), nella persona del Presidente
Avv. Giuseppe Busia

e

l'Università Cattolica del Sacro Cuore (in prosieguo "Università Cattolica"), nella persona del
Direttore, Dott. Mario Cesare Gatti

congiuntamente indicati come "Le Parti",

Visto l'art. 1, co. 1bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", i quali hanno individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, demandandole il compito di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare l'art. 28 in base al quale le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.;

Visto il "Regolamento ANAC del 16 ottobre 2019 concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali per le parti vigenti;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Considerato che presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore è attivo il Centro di ricerca sul lavoro "Carlo Dell'Aringa" (CRILDA) che ha istituito al proprio interno un laboratorio sull'equivalenza dei CCNL, che si propone di elaborare un metodo scientifico interdisciplinare per analizzare l'equivalenza dei CCNL, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di contratti pubblici;

Considerato che il CRILDA sta predisponendo un sistema digitale ad accesso riservato, al cui interno saranno presenti informazioni raccolte in esito a studi pregressi giuslavoristici e sulla base

dell'esperienza di indagine socioeconomica, anche in materia di rappresentatività, contrattazione pirata e bilateralità;

Considerato che l'Autorità ha interesse al coinvolgimento delle istituzioni universitarie nell'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, anche mediante condivisione delle informazioni raccolte nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

Considerato che l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informativi consentono di mettere a disposizione delle diverse amministrazioni uno strumento sempre più efficace nell'attività di monitoraggio e vigilanza nel settore dei contratti pubblici, con la conseguente ottimizzazione del sistema di raccolta delle informazioni e uno strumento utile ai fini della ricerca universitaria;

Ritenuto che il comune interesse possa essere efficacemente perseguito attraverso la circolazione delle informazioni nonché concordando e definendo obiettivi comuni, ambiti e modalità esecutive di collaborazione istituzionale;

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - (Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e strutturale del presente Accordo di collaborazione d'Intesa.

ARTICOLO 2 - (Oggetto)

Con il presente Accordo di collaborazione le parti intendono regolare lo scambio delle informazioni di cui sono titolari, ivi comprese quelle raccolte nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nel rispetto dei reciproci vincoli di riservatezza, che si rendono necessarie per rispondere a specifici compiti assegnati dalla normativa vigente, attraverso l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi.

Nell'ambito della medesima convenzione le parti regolano lo scambio di informazioni al fine di assicurare la condivisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati disponibili, nonché per la finalità di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi.

ARTICOLO 3 - (Ambiti di collaborazione)

Le forme di collaborazione tra l'Autorità e l'Università Cattolica attengono, in particolare, allo scambio, all'accesso e alla rielaborazione delle informazioni necessarie all'adempimento dei compiti attinenti rispettivamente alla vigilanza, al controllo e all'attività di regolazione dei contratti pubblici per l'Autorità e alla ricerca, alla formazione e al progresso scientifico per l'Università Cattolica.

La cooperazione inter-istituzionale si attua mediante procedimenti ed iniziative coordinate che assicurino l'interscambio di dati ed informazioni ai fini anche di favorire l'interoperabilità e la cooperazione tra le strutture pubbliche in termini di prevenzione e accertamento di fenomeni distorsivi, promozione e diffusione delle *best practices*, miglioramento dei servizi, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche, il contenimento dei costi dell'azione amministrativa e la ricerca e la formazione universitaria.

ARTICOLO 4 - (Referenti istituzionali)

I Referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

- a) Per l'ANAC, Avv. Giuseppe Busia, Presidente dell'Autorità
- b) Per l'Università Cattolica, il Prof. Claudio Lucifora, direttore del Centro di ricerca CRILDA

I referenti coordinano il Gruppo Tecnico Operativo di cui all'art. 5.

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;

per l'Università Cattolica: direzione.sede-mi@pec.ucsc.it

ARTICOLO 5 - (Gruppo Tecnico Operativo)

Le parti istituiscono un Gruppo Tecnico Operativo, composto da n. 2 rappresentanti dell'ANAC e da n. 2 rappresentanti dell'Università Cattolica, ponendo altresì in essere ogni iniziativa necessaria a garantire la regolare attuazione di quanto previsto nella convenzione.

Il Gruppo Tecnico Operativo svolgerà le attività cui è preposto in forma gratuita, essendo tali attività ricomprese tra quelle istituzionalmente previste a carico degli uffici.

ARTICOLO 6 - (Efficacia dell'accordo e modifiche)

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare almeno entro sei mesi dalla data di scadenza.

Condizione necessaria ai fini dell'esercizio della disdetta di cui al precedente comma 1 è che, a seguito di sopravvenute disposizioni normative, lo scambio informativo non sia più necessario per l'espletamento dei compiti istituzionali delle parti.

ARTICOLO 7 - (Oneri finanziari)

Dall'attuazione del presente Accordo di collaborazione non derivano nuovi maggiori oneri a carico delle Parti.

ARTICOLO 8 - (Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico fornite da una Parte all'altra in attuazione della presente collaborazione dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale ove sia stato espressamente indicato il carattere riservato.

Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni riservate ottenute.

ARTICOLO 9 - (Sicurezza)

Qualora per lo svolgimento delle attività da realizzare in esecuzione del presente accordo risulti necessario organizzare incontri presso le strutture di una delle due Parti, i soggetti interessati dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere, che verranno preventivamente rese note.

L'Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell'altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 10 - (Sicurezza delle informazioni e privacy)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo quadro saranno attuate nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, e dei principi dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ARTICOLO 11 - (Proprietà intellettuale ed utilizzo dei loghi)

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo di collaborazione sono di proprietà dell'Autorità e dell'Università Cattolica, che possono utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.

Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Accordo di collaborazione sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

Le parti si impegnano a non utilizzare il nome/logo dell'altra parte, fatti salvi specifici accordi scritti.

ARTICOLO 12 - (Assicurazioni)

Le parti avranno cura di assicurare il proprio personale e i soggetti dalle stesse incaricati ai fini del presente accordo contro gli infortuni e per responsabilità civile.

ARTICOLO 13 - (Risoluzione delle controversie)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di collaborazione, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo di collaborazione, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 14 - (Norme finali)

Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo sono a carico delle parti in misura uguale.

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione
(firmato digitalmente il 2 maggio 2025)

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Per l'Università Cattolica del sacro Cuore
(firmato digitalmente)

Il Direttore di sede
Dott. Mario Cesare Gatti